

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1958, N. 28

**DISCIPLINA DELLE RICERCHE E DELLE
COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI
LIQUIDI E GASSOSI**

**Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni
di idrocarburi liquidi e gassosi¹**

CAPO I

Oggetto della legge

Art. 1

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e di idrocarburi gassosi nella Regione Trentino - Alto Adige sono regolate dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia mineraria continuano ad applicarsi, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.

La legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, viene sostituita dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

¹ In B.U. 25 novembre 1958, n. 48.

CAPO II
Della ricerca

Art. 2

Il permesso di ricerca è accordato, ed il relativo programma di lavoro è approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai richiedenti cittadini o enti italiani, o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi o gassosi nei rispettivi territori perché abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.²

Per i giacimenti posti in zone interessanti la difesa, il Presidente della Giunta regionale provvede ad accordare il permesso dopo aver sentito l'Amministrazione militare.

In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca, verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alla garanzia offerta per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità della presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more dell'istruttoria ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda.

² Comma sostituito dall'articolo unico della l.r. 16 giugno 1971, n. 11.

Delle domande di permesso di ricerca viene data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

I vertici del poligono comprendente l'area della ricerca, devono corrispondere a punti facilmente reperibili sul terreno e sulle rispettive tavolette dell'Istituto Geografico Militare, scala 1 : 25.000.

La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della sua lunghezza massima.

E' in facoltà dell'Ufficio minerario regionale di richiedere al titolare del permesso, quando lo ritenga necessario, la delimitazione dell' area sul terreno e la posa di pilastri in corrispondenza dei vertici e lungo i lati del poligono, sotto la sua diretta sorveglianza.

Art. 4

La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a rinunciare, durante il periodo del permesso, a tutte o a parte delle aree concesse.

Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue, non inferiori a 100 ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. E' escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte della area rinunciata.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche prescritte dall'art. 3.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Le proroghe vengono accordate con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 2.

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato, relativo al nuovo periodo di lavoro. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, ovvero alla scadenza delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo tre anni dalla cessazione del permesso.

Art. 5

Alla scadenza del primo periodo di permesso, l'area della ricerca è ridotta del 15 per cento, e alla scadenza della prima proroga, di un altro 15 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti, ai confini dell'area oggetto del permesso, indicate dal titolare del permesso, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia, in modo che la nuova delimitazione corrisponda a quanto disposto dall'art. 3.

Art. 6

Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore ai 50.000 ettari.

Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona o società, l'area complessiva non può essere superiore ad ettari

150.000. Le aree pertinenti ai singoli permessi devono distare tra loro almeno 2 Km.

Art. 7

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti dal permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data del decreto di permesso di ricerca per i lavori di prospezione e a due anni per l'inizio della esplorazione meccanica. I lavori di perforazione in profondità dovranno avere inizio entro l'anno successivo.

Art. 8

Il decreto col quale è accordato il permesso di ricerca, di cui all'art. 2, specifica gli obblighi particolari ai quali il titolare del permesso è tenuto, ed in specie quelli di:

- a) iniziare i lavori entro i termini prescritti e svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
- b) riferire dettagliatamente all' Ufficio minerario regionale, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, ed almeno ogni sei mesi, sull'andamento dei lavori di ricerca in corso e sui risultati ottenuti, e presentare i risultati dettagliati di eventuali rilievi geologici, di prospezione geofisica e di perforazione;

- c) sottoporre preventivamente il programma di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'Ufficio minerario regionale;
- d) entro 10 giorni dal ritrovamento di idrocarburi, darne notizia all' Ufficio minerario regionale;
- e) comunicare all'Ufficio minerario regionale le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che esso richiede direttamente o attraverso i funzionari delle miniere e fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per visitare i lavori;
- f) conservare, a disposizione dell'Ufficio minerario regionale, i campioni dei materiali liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche ed i campioni di altri minerali eventualmente rinvenuti con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo e consegnare all'Ufficio minerario regionale i campioni che esso richiede;
- g) osservare le disposizioni di legge e dei regolamenti, nonché quelle previste nel permesso e nell'eventuale disciplinare e le prescrizioni che venissero impartite dall'Ufficio minerario regionale ai fini della regolare esecuzione del programma e del controllo dei lavori;
- h) corrispondere anticipatamente alla Regione, per ciascun anno di durata del permesso, un canone di Lire 200.-- per ogni ettaro di terreno. Il canone è di Lire 400.- per il primo biennio di proroga e di Lire 600 per il secondo biennio;
- i) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.

Art. 9

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

Art. 10

La Giunta regionale ha facoltà di stabilire nel decreto del permesso di ricerca, sentito il Consiglio regionale delle miniere, le condizioni della eventuale concessione.

CAPO III
Della coltivazione

Art. 11

Il titolare del permesso, che abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla legge e dal decreto di permesso di ricerca, ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che egli abbia scoperto, in quantità commerciale, entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca o scoprisse nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso, come pure i giacimenti che scoprisse, durante la concessione, entro il perimetro della concessione stessa.



La domanda di concessione deve essere presentata, a pena di decadenza del permesso di ricerca, entro sei mesi dal ritrovamento.

Art. 12

La concessione non può avere una durata inferiore ai 20 anni né superiore ai 30 ed è accordata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio regionale delle miniere. Per i giacimenti posti in zone interessanti la difesa, il Presidente della Giunta regionale provvede alla concessione dopo aver sentito l'Amministrazione militare.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

La delimitazione dell'area concessa viene eseguita con le modalità previste dall'art. 3. La delimitazione dell'area sul terreno e la posa dei pilastrini in corrispondenza dei vertici del poligono sono eseguite dall'Ufficio minerario regionale a spese e col concorso del concessionario.

Il decreto, al quale sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trascritto nel Libro Montanistico, entro tre mesi dalla data di comunicazione, a cura ed a spese del concessionario.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la concessione, alla scadenza del termine stabilito per la sua durata, può essere prorogata per i periodi successivi ciascuno non superiore ai 15 anni, sempreché il

concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione avuta e rinnovata.

Per il trasferimento della concessione vale quanto prescritto, per i permessi di ricerca, all'articolo 9.

Per la registrazione, pubblicazione e trascrizione del decreto di proroga e di trasferimento, valgono le norme di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 13

Fra gli obblighi del concessionario da indicarsi nel decreto di concessione, sono compresi i seguenti:

- a) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica, al fine di non danneggiare il giacimento di idrocarburi e di ottenere una razionale e completa utilizzazione dello stesso, entro il perimetro della concessione, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;
- b) riferire all'Ufficio minerario regionale, nei termini e con le modalità indicati nella concessione, ed almeno ogni sei mesi, sull'andamento dei lavori in corso sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ulteriori ricerche nell'ambito della concessione e sui risultati ottenuti;
- c) comunicare all'Ufficio minerario regionale le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che esso richiede, direttamente o attraverso i funzionari delle miniere, e fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per visitare i lavori;

- d) conservare, con le modalità da prescriversi, i campioni di materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche ed i campioni di altri minerali eventualmente rinvenuti, e consegnare all' Ufficio minerario regionale i campioni che esso richiede;
- e) osservare gli obblighi particolari, eventualmente imposti per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi;
- f) osservare, oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, quelle previste nel decreto di concessione e nell' eventuale disciplinare e le prescrizioni che venissero impartite dall'Ufficio minerario regionale in rapporto a quanto prescritto al punto a) ed al fine della regolare esecuzione del programma e del controllo dei lavori;
- g) pagare alla Regione il diritto annuo anticipato di Lire 1.500.- per ogni ettaro della superficie compresa nell'area della concessione;
- h) corrispondere alla Regione un canone annuo, in natura od in denaro, o parte in natura e parte in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui all'art. 18, letto g) del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 14

Il canone annuo previsto all'art. 13 è costituito da una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonn/giorno: 2,50 per cento sulla intera produzione;
maggiore di 4 e fino a 8 tonn/giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;
maggiore di 8 e fino a 16 tonn/giorno: come sopra sulle prime 8 tonn/giorno ed il 14 per cento sulla eccedenza;
maggiore di 16 e fino a 32 tonn/giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sulla eccedenza;
maggiore di 32 e fino a 64 tonn/giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sulla eccedenza;
maggiore di 64 e fino a 128 tonn/giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;
maggiore di 128 e fino a 256 tonn/giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate ed il 21 per cento sulla eccedenza;
maggiore di 256 tonn/giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Il valore dell'aliquota del prodotto, quando corrisposto in denaro, è determinato in base ai prezzi di mercato correnti a bocca di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 mc. di gas.

La liquidazione annua del canone è fatta dall' Ufficio minerario regionale, a cura del quale è notificata al concessionario.

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso alla Giunta regionale, che decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 15

Il titolare del permesso ed il concessionario sono tenuti ad eseguire le opere, che siano necessarie per evitare o ridurre danni all'agricoltura ed in genere al soprassuolo, o che vengano prescritte dall' Ufficio minerario regionale.

In caso di mancato accordo fra le parti interessate, la decisione circa opere da eseguire e l'eventuale risarcimento dei danni è presa dalla Giunta regionale, senza pregiudizio dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 16

Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio regionale delle miniere, può con decreto dichiarare, previa contestazione della inadempienza da farsi al titolare del permesso di ricerca o della concessione almeno 60 giorni prima, la decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione, quando il titolare:

- a) non inizia i lavori nei termini prescritti;
 - b) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali il permesso o la concessione è stata subordinata, e non si attiene alle disposizioni impartite dall'Ufficio minerario regionale;
 - c) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto all'art. 11;
 - d) sospende i lavori, senza avere avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
-
-

- e) non corrisponde nei termini il canone, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto, ai sensi del decreto di permesso di ricerca o di concessione;
- f) trasferisce il permesso di ricerca o di concessione senza autorizzazione;
- g) non adempie agli altri obblighi derivanti dagli artt. 7, 12 e 14 della presente legge o che vengono comunque previsti nel decreto di permessi di ricerca o di concessione;
- h) riduce senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica la produzione media della concessione.

Art. 17

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento o all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, la Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento e può adottare, a spese degli interessati, provvedimenti atti a contemperare le esigenze dei concessionari o dei titolari dei permessi con quelle della produzione.

Art. 18

Per la costruzione e l'esercizio delle condotte destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, valgono, in

quanto applicabili, le norme relative alla concessione di idrocarburi, nonché quelle vigenti in materia di concessione mineraria.

La costruzione e l'esercizio della condotta possono formare oggetto della stessa concessione di cui all'art. 11, o costituire oggetto di concessione a sé stante da parte della Giunta regionale.

La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti, al cui servizio è destinata la condotta.

Essa può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso il concessionario dei giacimenti, per il trasporto dei prodotti estratti, ha diritto di servirsi da una condotta nei limiti della disponibilità della portata e alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvo le dirette pattuizioni fra le parti.

Nel caso di concessione a terzi, ove questi non siano in grado di trasportare l'intero quantitativo di prodotti dei giacimenti esistenti nella zona servita dalla condotta, i concessionari dei giacimenti interessati potranno chiedere ed ottenere separate concessioni di condotta.

Il canone da corrispondere alla Regione è determinato nello stesso decreto di concessione, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 19

Le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle condotte sono dichiarate di pubblica utilità, in base alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 20

Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolate sino alla loro scadenza, dalle leggi precedenti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, i permessi di ricerca in atto alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dei titolari e con decorrenza da fissarsi, essere dichiarati efficaci anche agli effetti della presente legge, sotto le seguenti condizioni:

- a) che il periodo trascorso alla data in cui il permesso è stato per la prima volta accordato, sia considerato agli effetti dell'art. 5;
- b) che l'area oggetto di ogni singolo permesso e l'area complessiva, siano contenute nei limiti di cui all'art. 6, provvedendo, in caso contrario, a ridurre e trasformare le aree in modo da adeguarle a quanto prescritto dagli artt. 3 e 6;
- c) che venga fissato il nuovo disciplinare e vengano imposti gli obblighi previsti dalla presente legge per i permessi di ricerca.

Art. 21

Quando la concessione viene a cessare per qualsiasi causa, la miniera e le sue pertinenze devono essere consegnate all'Amministrazione regionale. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti

destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

